

DELIBERA N. 366/21/CONS

SEGNALAZIONE DELL'ONOREVOLE FEDERICO MOLLICONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 (TG3 DEL 16 OTTOBRE 2021)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'11 novembre 2021;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la legge 3 maggio 2021, n. 59, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 7 maggio 2021, la quale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, fissa nel periodo compreso tra il 15 settembre 2021 e 15 ottobre 2021 la data delle operazioni di voto per le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 3 agosto 2021, con il quale sono state fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni 17 e 18 ottobre 2021 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 265/21/CONS del 5 agosto 2021, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei*

Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021”;

VISTA la deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 4 agosto 2021, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021*”;

VISTA la nota del 3 novembre 2021 (prot. n. 0431780) con la quale l’onorevole Federico Mollicone ha segnalato che durante il turno di ballottaggio per le elezioni amministrative nel Comune di Roma “*lo scorso 16 ottobre il Tg3, nell’edizione delle 19, ha mandato in onda un servizio sulla manifestazione di San Giovanni con immagini e dichiarazioni dei leader del centrosinistra, a sostegno del candidato Gualtieri, nonostante la vigenza del silenzio elettorale*”, chiedendo “*le sanzioni da adottare*”. Tale segnalazione, che è stata inoltrata “*già in sede di sindacato ispettivo nella Commissione competente di Vigilanza sul servizio radiotelevisivo pubblico*” trova anche riferimento nell’articolo di cui all’allegato *link*: <https://www.ilgiornale.it/news/roma/cartelli-pro-gualtieri-poi-servizio-tg3-addio-silenzio-1982561.html>;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, recante “*Norme per la disciplina della propaganda elettorale*” - come modificato dall’art. 8 della legge n. 130/1975 - stabilisce al primo comma che “[n]el giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda” e al secondo comma che “*Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali*”;

RILEVATO che la trasmissione televisiva oggetto della segnalazione esula dall’ambito di applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in quanto effettuata nel giorno successivo alla chiusura della campagna elettorale per il rinnovo del Comune di Roma (16 ottobre 2021);

RILEVATO, altresì, che detta trasmissione appare rientrare nel divieto delle attività di propaganda elettorale di cui al citato articolo 9, della legge 4 aprile 1956, n. 212, nei giorni del c.d. “*silenzio elettorale*”, precedenti alla data delle operazioni di voto;

RITENUTA pertanto come da consolidato orientamento giurisprudenziale l’incompetenza dell’Autorità a verificare l’applicazione del citato articolo 9, della legge n. 212/56 per il quale invece è prevista l’applicazione “[...] *in luogo delle sanzioni penali ivi previste, [del]la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni*” ai sensi dell’art. 15, comma 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

- il non luogo a procedere per quanto concerne l'applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28;
- la trasmissione della presente delibera alle Autorità competenti ai sensi dell'articolo 15, comma 17, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata all'esponente e alla società Rai - Radiotelevisione Italia S.p.A. ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba